



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI BARI

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MASTRORILLI	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAVONE	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

d.ssa Amalia PEZZINENZA

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 961/2022
depositato il 21/04/2022

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2258 IMU 2016
contro:
COMUNE DI GRUMO APPULA
P.ZZA VITTORIO VENETO 8 70025 GRUMO APPULA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 70025 GRUMO APPULA BA

difeso da:

BRANCALE DOTT. DANIELE
VIA APPENNINO MERIDIONALE NORD 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 961/2022

UDIENZA DEL

18/11/2022 ore 10:00

N° 2174/2022

PRONUNCIATA IL:

18 NOV 2022

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 NOV. 2022

Il Segretario

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 21.12.2021 [redacted] quale titolare titolare dell' IMPRESA AGRICOLA "[redacted]" impugnava l'avviso di accertamento n. 2258 del 08.10.2021, notificato dal Comune di Grumo Appula a mezzo di servizio postale, in data 26.10.2021, ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € [redacted] a titolo di omesso versamento dell'IMU anno 2016 reclamata in relazione ad un fabbricato rurale.

Resisteva il Comune di Grumo.

Risulta pacifico ed è comunque documentalmente provato che siamo al cospetto di un immobile "rurale" e che parte ricorrente, correggendo un pregresso errore in sede di accatastamento, in data 13.07.2016, a richiedeva all'Agenzia del territorio competente la: "Iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo al fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola", con annessa e specifica richiesta di variazione catastale dell'immobile con effetto retroattivo a far data dal 21.10.2014 (data di accatastamento dello stesso).

Tanto faceva seguendo la procedura prevista dal D.M. 26.07.2012, art. 2, comma 6, vale a dire, presentando apposita domanda con allegata "autocertificazione" redatta in conformità al modello previsto dal citato decreto.

Il ricorso è fondato.

A prescindere dalle questioni formali sollevate da parte ricorrente in ordine alla sottoscrizione dell'atto impugnato, la questione di merito è stata risolta di recente da Cass. n. 9971 del 2021.

Per costante giurisprudenza, in tema di I.C.I., ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass., Sez. 6[^]-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5[^], 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5[^], 9 marzo 2018, n. 5769).

L'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria "A/6" e "D/10", a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 novembre 1994 n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 novembre 2007 n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo».

Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni



produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

“Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da I.C.I., sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme” (Cass., Sez. 5[^], 30 dicembre 2020, n. 29864).

Deve dunque concludersi nel senso che l'annotazione in catasto della domanda di variazione sia sufficiente (v. in motivazione Cass. n. 9971 del 2021) per il riconoscimento automatico della ruralità con efficacia estesa al quinquennio anteriore (restando inteso che è data la facoltà all'Agenzia del Territorio, su segnalazione motivata del Comune o dell'Agenzia delle Entrate, di accertare con provvedimento motivato, appositamente annotato (ciò che qui non è avvenuto), il mancato riconoscimento del cennato requisito della ruralità. Il tutto a norma dell'art. 5 comma 2, del D.M. 26.7.2012 cit.).

La domanda va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.

PQM


La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 900,00, oltre accessori come per legge.

Bari, 18.11.2022

Il Giudice estensore
dott. Pietro Mastroianni



Il Presidente
dott. Nicola Cristofaro



Si attesta che il presente atto è stato depositato
in segreteria il 29 NOV. 2022

IL SEGRETARIO